

**MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA E IL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA  
FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPERAZIONE NEL  
SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica italiana

e

Il Ministero dei Trasporti della Repubblica Federativa del Brasile

(qui di seguito denominati "Parti"),

Nell'intento di promuovere la cooperazione bilaterale nel settore di infrastruttura, attraverso lo scambio di esperienze e di informazioni secondo i principi di uguaglianza e reciprocità,

Decidono di stipulare il seguente Memorandum d'Intesa:

**ARTICOLO I  
Organismi Responsabili**

Le Parti designano i seguenti organismi quali responsabili per l'attuazione di questo Memorandum d'Intesa:

- a) per la parte italiana: l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- b) per la parte brasiliana: l'Ufficio per gli Affari Internazionali del Gabinetto del Ministro dei Trasporti.

**ARTICOLO II  
Settori della Cooperazione**

1. Le Parti decidono di sviluppare programmi per stabilire la cooperazione nei seguenti settori.

- a) stradale:

- i. normative tecniche e strumenti legali vigenti in Italia e in Brasile, nel campo della costruzione e supervisione della rete stradale a pagamento;
- ii. definizione delle modalità per attrarre investimenti privati nell'ambito della partnership pubblico-privata per la costruzione e l'ammodernamento della rete stradale;
- iii. sicurezza stradale;
- iv. applicazione di nuove tecnologie, nuovi materiali e *know-how* nella costruzione e manutenzione di strade, in particolare opere speciali; e
- v. assistenza tecnica.

b) ferroviario:

- i. consulenza per lo sviluppo di progetti, pianificazione e ammodernamento di ferrovie;
- ii. applicazione delle tecnologie riferite al trasporto in alta velocità;
- iii. utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi materiali e di *know-how* per garantire la sicurezza nell'uso dei sistemi di segnalamento; e
- iv. assistenza tecnica.

c) logistica:

- i. sviluppo di piattaforme logistiche;
- ii. consultazioni tra gli organismi amministrativi, tecnici e le imprese del settore dei corridoi multimodali;
- iii. tecniche logistiche; e
- iv. Intese tra i principali scali portuali dei due Paesi al fine di favorire i relativi processi di *transshipment*.

2. È data facoltà alle Parti di includere nuovi segmenti per programmi di cooperazione, purché questa inclusione sia consensuale e verta su temi delle loro rispettive competenze.

### ARTICOLO III Modalità di Cooperazione

1. Per l'attuazione delle intenzioni dichiarate nel presente Memorandum d'intesa, le Parti svilupperanno congiuntamente, e entro i loro limiti di bilancio, programmi d'azione che riguardino i segmenti elencati nell'articolo II di questo Strumento.

2. I programmi d'azione che saranno sviluppati nell'ambito della cooperazione istituzionale prevista nel presente Memorandum d'intesa potranno adottare, tra le altre, le seguenti modalità:

- a) scambio di esperienze, informazioni tecniche e pubblicazioni;
- b) scambio di professionisti e specialisti;
- c) scambio di politiche pubbliche di successo;
- d) organizzazione di seminari e di dibattiti su temi di comune interesse;

- e) formazione mediante metodologie innovative tipo *brain storming*, presentazione di casi di eccellenza;
  - f) progetti comuni di cooperazione in Scienza, Tecnologia e Innovazione; e
  - g) organizzazione di visite di rappresentanti di una delle Parti a organismi e istituzioni vincolate all'altra Parte, per conoscere nella pratica i programmi del governo.
3. Le Parti dovranno promuovere l'interscambio giuridico dei settori menzionati nell'Articolo II, con l'obiettivo di permettere la conoscenza di norme interne e internazionali applicabili ad ogni Paese così come la loro armonizzazione, per questioni di competenza.
4. Le Parti si incontreranno alternativamente in entrambi i Paesi almeno una volta all'anno, per formulare uno specifico piano di lavoro e valutare il rendimento dell'esecuzione di questo Memorandum.
5. Altri enti concorrenti del settore potranno essere invitati a partecipare agli incontri promossi dalle Parti.
6. I costi derivanti dai servizi o dalle attività di cooperazione saranno sostenuti dalla Parte che ne faccia richiesta.
7. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa, così come per preservare la riservatezza delle informazioni, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli accordi internazionali che siano in vigore per entrambe le Parti.
8. Le disposizioni legali che regolano i processi di licitazione internazionale nell'ambito dell'Amministrazione Pubblica italiana e brasiliana, in particolare quelle che riguardano l'isonomia e la trasparenza, devono essere osservate nell'adempimento del presente Memorandum d'Intesa.

#### **ARTICOLO IV** **Entrata in vigore, Modifica e Denuncia**

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma.
2. Questo Memorandum potrà essere modificato con il consenso mutuo delle Parti per via diplomatica.
3. Il presente Memorandum potrà essere denunciato da qualsiasi delle Parti, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto 6 (sei) mesi dopo la data della rispettiva notifica per iscritto. Salvo diversa decisione consensuale delle Parti, la denuncia non inficerà i progetti in corso eseguiti sulla base del presente Strumento.

Fatto a San Paolo, il 29 giugno 2010, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti della Repubblica Italiana

Per il Ministero dei Trasporti della  
Repubblica Federativa del Brasile

*Giuseppe P. P.*